



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. **148**

Del **21/10/2010**

Oggetto:

ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 14/01/2010

L'anno duemiladieci, il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 16:00 nella sala delle adunanze del Comune di Sirolo in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) SINDACO	MISITI MORENO	Presente
2) VICE SINDACO	ZOPPI MARIA TERESA	Presente
3) ASSESSORE	BUGLIONI FABIA	Presente
4) ASSESSORE	FANELLI FRANCO	Presente
5) ASSESSORE	BILO' FABIO	Presente
6) ASSESSORE	SABBATINI SANDRO	Presente
7) ASSESSORE	RENZI RICCARDO	Presente

Presenti: **7** Assenti: **0**

Presiede il Sig. Misiti Avv. Moreno

Assiste il Segretario Generale Sig. Frulla Dott.ssa Carla

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, la seduta viene dichiarata aperta. I convocati sono invitati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente
F.to Misiti Avv. Moreno

Il Segretario Generale
F.to Frulla Dott.ssa Carla



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che con propria delibera n. 6 del 14/01/2010 questa Giunta ha espresso, per quanto di sua competenza, il nulla-osta alla installazione di un pannello elettronico pubblicitario, come da istanza dei Sig.ri Carbonari Stefano e Angeletti Giovanni, nella porzione di area verde facente parte del parcheggio denominato "Verde in Fiore", demandando ai competenti uffici il compito di definire la pratica;

Considerato che con la predetta deliberazione questa Giunta esercitava un mero potere di indirizzo all'Ufficio competente per il rilascio dell'autorizzazione in questione, impregiudicata ogni decisione di quest'ultimo;

Rilevato, per mero scrupolo, che, peraltro, il tenore letterale della predetta delibera può dar adito a equivoci e ad una interpretazione, non corrispondente alla realtà, secondo cui oggetto della medesima sarebbe stata una vera e propria autorizzazione, laddove nel preambolo si fa riferimento all'accoglimento della suddetta istanza;

Ritenuto che tale delibera è stata comunque erroneamente adottata perché la più recente giurisprudenza, non conosciuta, perché ancora non diffusa, al momento dell'adozione della deliberazione in questione, ha precisato che "i provvedimenti autorizzatori all'apposizione di insegne non discendono dall'esercizio dei poteri di indirizzo o controllo spettanti agli organi politici comunali ma sono atti per loro natura vincolati, che rientrano nell'ambito specifico della gestione amministrativa e devono, pertanto, ritenersi sottratti alla competenza del Sindaco" e, quindi, anche della Giunta (cfr TAR Lombardia Milano - sez. II, 17/06/2009, n. 4065);

Ritenuto, pertanto, di procedere in via di autotutela all'annullamento della suddetta deliberazione per ragioni di difetto di competenza in capo a questa Giunta;

Ritenuto, peraltro, alla luce della sopravvenuta Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19/04/2010, conosciuta nei giorni scorsi, senza con ciò voler usurpare competenze altrui, che la collocazione dell'impianto appare in contrasto con l'art. 54, IV comma, del DPR 16/12/1992, n. 495, perché l'impianto è ubicato in corrispondenza di un'intersezione e che, pertanto, è necessario, in ogni caso, un provvedimento di annullamento in autotutela;

Rilevato che sussistono, ai fini dell'adozione del presente atto, ragioni di pubblico interesse costituite dalla esigenza di tutelare la sicurezza della circolazione stradale garantita dalla suddetta norma del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, certamente prevalenti rispetto all'interesse privatistico degli interessati concernente la libertà di iniziativa economica;

Ritenuta, altresì non necessaria la comunicazione di avvio del procedimento relativo al presente atto di autotutela, posto che, per le ragioni di pubblico interesse sopra espresse, il presente atto deve ritenersi di natura vincolata, il cui contenuto, in ogni caso, non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato (cfr art. 21 - octies, II comma, della L. 7/8/1990, n. 241);

Ritenuto, altresì non necessaria la comunicazione di avvio del predetto procedimento, stanti le ragioni di urgenza costituite dalle sopra citate esigenze di tutela della sicurezza della circolazione stradale, che potrebbero essere pregiudicate nelle more dell'adozione del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. La premessa-preambolo sopra trascritta forma parte integrante, formale e sostanziale, del presente provvedimento;
2. Di annullare con efficacia retroattiva (ex tunc), per tutte le motivazioni sopra esposte nella premessa-preambolo, la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 14/01/2010;
3. Di demandare agli uffici competenti l'adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione;



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

4. Di notificare immediatamente agli interessati copia del presente atto;
5. Di dare atto che con separata e unanime votazione il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000.



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to Misiti Avv. Moreno

Il Segretario Generale
F.to Frulla Dott.ssa Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata

(X) pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

dal 21 OTT. 2010 al 05 NOV. 2010

IL PRESENTE ATTO E' DIVENUTO ESECUTIVO

Dalla Residenza comunale, li _____

Il Segretario Generale
F.to Frulla Dott.ssa Carla

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo che si compone di n. 4 fogli

Dalla Residenza comunale, li 21 OTT. 2010

Il Segretario Generale
Frulla Dott.ssa Carla